



Presidenza del Consiglio dei Ministri
REGIONE CALABRIA

DCA n. 195 del 12/07/2023

OGGETTO: Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani “Istituto Santa Maria del Soccorso” con sede operativa nel comune di Serrastretta (CZ) in Contrada Gelluise – Loc. Petra n. 8, gestita dalla Società Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.L. con sede legale nel comune di Catanzaro in Via Dei Conti Ruffo n. 15, P.IVA 03731260794 -Rinnovo dell’accreditamento istituzionale per n. 30 posti letto di RSA per anziani (R2).

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell’Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

PREMESSO che la Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani “ Istituto Santa Maria del Soccorso” ubicata nel comune di Serrastretta in Contrada Gelluise – Loc. Petra n. 8, gestita dall’Associazione Interregionale Vivere Insieme, con sede legale nel Comune di Catanzaro in Via dei Conti Ruffo n. 15, è stata accreditata con D.P.G.R. n. 1/2011 per n. 30 posti letto ;

CONSIDERATO CHE in ottemperanza alla sentenza n. 1793/2021, su ricorso n. 620/2021, il Commissario ad Acta nominato dal TAR ha volturato con provvedimento del 21/04/2022 l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura “Istituto S. Maria del Soccorso” di Serrastretta (CZ) dall’Associazione Interregionale Vivere Insieme con sede legale nel comune di Catanzaro, via dei Conti Ruffo n.15, alla società “Istituto S. Maria del Soccorso S.r.l., avente medesima sede legale;

TENUTO CONTO che, l’art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l’accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell’accreditamento all’Azienda sanitaria competente;

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 65/2020;

DATO ATTO che, con istanza acquisita al prot. 71292 del 9 febbraio 2021, e successiva di integrazione documentale acquisita in data 31/05/2021 al prot. n. 247851, il rappresentante legale pro- tempore, ha chiesto il rinnovo triennale dell'accreditamento per n. 30 posti letto relativamente alla Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani "Istituto Santa Maria del Soccorso, con sede operativa nel Comune di Serrastretta in Contrada Gelluise – Loc. Petra n. 8;

PRESO ATTO che, il competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, all'esito dell'iter istruttorio, con nota prot. n. 70591 del 14/02/2022, ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n.95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani " Istituto Santa Maria del Soccorso" gestita dalla Società Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l. con sede legale nel Comune di Catanzaro in Via Dei Conti Ruffo n. 15, P.IVA 03731260794;

CONSIDERATO che:

- è in atti acquisito al prot. n. 194974 del 02/05/2023, il verbale di verifica finale redatto il 27/04/2023 dall'OTA, trasmesso a cura dell'Ufficio di Coordinamento OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso in termini **positivi** gli accertamenti svolti, attestando la sussistenza in capo alla Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani " Istituto Santa Maria del Soccorso con sede nel comune di Serrastretta in contrada Gelluise – Loc. Petra n. 8, gestita dalla Società Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l., dei requisiti di legge in ossequio ai fattori/criteri richiamati dal Manuale per il rinnovo accreditamento di n. 30 posti letto, già accreditati con D.P.G.R. n. 1/2011;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *<il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso>*;

RILEVATO che, per quanto sopra, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo accreditamento per n. 30 posti letto, già accreditati con D.P.G.R. n. 1/2011 in favore della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani " Istituto Santa Maria del Soccorso, ora gestita dalla Società Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l., con sede legale nel comune di Catanzaro in Via dei Conti Ruffo n. 15, a seguito di voltura, dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme, dell'autorizzazione e accreditamento disposta con provvedimento del Commissario ad Acta nominato dal TAR Calabria in ottemperanza alla sentenza 1793/2021, su ricorso n. 620/2021;

STABILIRE che:

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;

-al fine del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini

dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)

-che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

PRECISATO CHE per il rinnovo dell'accreditamento dovrà essere seguita una procedura analoga a quella del rilascio, ossia:

- il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento, apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere (art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 24/2008);

- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

- ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e/o di revoca dello stesso;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i “accreditamento istituzionale”;
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente “disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate “norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;

- il D.D.G. n.11195/2019 recante “Manuale Operativo dell’Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell’intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;

-il DCA n.62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Manuale Operativo dell’OTA ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;

-la legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

-la legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;

-la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

-la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2023, n. 8 “Modifiche leggi regionali e disposizioni normative, in particolare l’art. 12 (*Tariffe per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento nel Servizio sanitario regionale*);

- il DDG n, 3729 del 15/003/2023 avente ad oggetto; L.R. n. 8/2023, art. 12 /Tariffe per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento nel Servizio Sanitario Regionale). Adempimenti;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all’art. 15 ha modificato il comma 7 dell’art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO l’art. 14-bis della legge regionale n. 22/2022 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’accreditamento fino all’adozione del provvedimento di rinnovo per i procedimenti ancorché avviati e non ancora conclusi relativamente ai soggetti pubblici e privati accreditati che abbiano presentato istanza di rinnovo;

VISTA ALTRESI’:

- la certificazione antimafia datata 03/05/2023, relativa al Legale Rappresentante della Società “Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l., prot.n. PR_CZUTG_Ingresso_0041329_20230503, dalla quale si evince che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;

- la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, prot. n. PR_CZUTG_ingresso_0041678_20230504, relativamente alla Società Istituto Santa Maria Del Soccorso SRL;

PRECISATO che è decorso il termine di trenta giorni, della suddetta richiesta, previsto dal comma 4 dell’art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011 per l’acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Antimafia, si procede sotto condizione risolutiva, provvedendo alla eventuale revoca dell’autorizzazione, qualora dovessero comunicare informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ACQUISITI:

- agli atti del Settore in data 10/05/2023 al prot. n. 211759, le certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, del Legale Rappresentante nonché dei soci della “Società Istituto Santa Maria Del Soccorso SRL,” richiesti rispettivamente con nota prot. n. 156189 del 03/04/2023, con nota prot. n. 201422 del 04/05/2023 e con nota prot. n. 201417 del 04/05/2023, dai quali si evince che non risultano cause ostative al rinnovo dell’accreditamento di che trattasi;

-la ricevuta di pagamento effettuato dalla Struttura sanitaria in questione, in data 05/06/2023, dell’importo di €.1.734,06, acquisita in pari data prot. n. 253361 quale tassa di concessione regionale per il rinnovo dell’accreditamento, depositata in atti;

CONSIDERATO che il suddetto importo versato sarà accertato, con successivo atto dal Settore n.5 “Gestione Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell’Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 272615 del 15/06/2023. Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del provvedimento del 21/04/2022 di voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento della struttura "Istituto S. Maria del Soccorso" di Serrastretta (CZ), dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme con sede legale nel comune di Catanzaro, via dei Conti Ruffo n.15, alla Società "Istituto S. Maria del Soccorso S.r.l., avente medesima sede legale, a firma del Commissario ad Acta nominato dal TAR Calabria con sentenza n. 1793/2021, su ricorso n. 620/2021;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale, redatto dall'Organismo Tecnicamente Accreditante, in data 27/04/2023, acquisito al prot. 194974 del 02/05/2023, ove si attesta, in capo alla Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani "Istituto Santa Maria del Soccorso" gestita dalla Società Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l. con sede legale nel Comune di Catanzaro in Via Dei Conti Ruffo n. 15, la sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento per n. 30 posti letto, già accreditati con D.P.G.R. n. 1/2011;

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento, acquisita al prot. 71292 del 9 febbraio 2021, presentata dal Legale Rappresentante pro-tempore della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani "Istituto Santa Maria del Soccorso" gestita dalla Società Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l. con sede legale nel Comune di Catanzaro in Via Dei Conti Ruffo n. 15, P.IVA 03731260794, per 30 posti letto di RSA per anziani (R2);

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani "Istituto Santa Maria del Soccorso" gestita dalla Società Istituto Santa Maria del Soccorso S.r.l, per numero 30 posti letto, già accreditati con D.P.G.R. n. 1/2011;

DI PRECISARE CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 65/2020;

DI STABILIRE CHE:

- il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;
- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per

le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI PRECISARE CHE, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga quella per il rilascio, ovvero:

- il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento, apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere (art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 24/2008);
- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui, del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore “Gestione Altri Tributi”, del Dipartimento Economia e Finanze ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di entrata n.E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;
- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina;
- Settore Assistenza Territoriale – Salute Mentale – dipendenze patologiche del dipartimento Tutela della Salute, servizi Socio Sanitari
- Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi

Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario
F.to Dott. Ernesto Esposito



ERNESTO
ESPOSITO
Regione Calabria
23.06.2023
12:12:04
GMT+01:00

Il Commissario ad acta
F.to Dott. Roberto Occhiuto



ROBERTO
OCCHIUTO
Regione Calabria
12.07.2023
15:55:05
GMT+01:00

Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Rosalba Barone



ROSALBA BARONE
REGIONE CALABRIA
20.06.2023
14:15:08 UTC

Il Dirigente Generale
Ing. Iole Fantozzi



Iole Fantozzi
Regione Calabria
22.06.2023
10:06:24
GMT+01:00